



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett. ASL RM2

U.O.C. Assistenza Domiciliare

[assistenza.domiciliare@pec.aslroma2.it](mailto:assistenza.domiciliare@pec.aslroma2.it)

**Oggetto: Invito n.22-2020 relativo alla Segnalazione n. 22/2020 - Amministrazione segnalata: CAD ASL RM 2 - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 2761 del 04/03/2020.**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *"E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione n.22-2020 pervenuta ad AgID con prot. n.2761/2020, è stata evidenziata l'impossibilità di prenotare le visite domiciliari per soggetti invalidi tramite accesso con identità digitale o mediante invio di PEC o e-mail.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che codesta Amministrazione consente allo stato attuale soltanto una modalità di prenotazione telefonica delle visite specialistiche domiciliari.



Si ritiene quindi accertata l'impossibilità di prenotazione delle predette visite sia mediante accesso con l'identità digitale dei richiedenti (artt.3 co.1 e 3bis co 01 del CAD) sia presentando un'istanza telematica (art.65 co.1 del CAD).

Un'ulteriore stimolo alle aziende sanitarie a riorganizzare i propri servizi rendendoli digitali giunge anche dal recentissimo "Protocollo D'Intesa per la Promozione e la Diffusione degli Strumenti di Sanità Digitale" stipulato in data 19 ottobre u.s. tra AgID ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l'attuazione della sanità digitale, in cui si legge: "*[...] l'Agenda digitale Italiana ha previsto una serie di interventi condivisi dalle amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale. In particolare: la realizzazione e diffusione sul territorio di una soluzione federata di Fascicolo sanitario elettronico del cittadino, in linea con lo scenario internazionale; l'aumento del tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie, sia nei processi di organizzazione interna, sia nell'erogazione dei servizi ai cittadini [...]*".

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", provvedendo affinché sia possibile agli utenti richiedere le visite specialistiche domiciliari, già approvate dal medico curante, tramite un canale telematico (prenotazione on line tramite identità digitale o invio di istanza telematica).

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti